

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 72

presentata dai Consiglieri regionali
CORRIAS - GANAU - COMANDINI - MELONI - PIANO - AGUS - COCCO - CADDEO - LAI -
LOI - ORRÙ - PIU - SATTA Gian Franco - STARA - ZEDDA Massimo

il 13 novembre 2019

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi). Istituzione del percorso di professionalizzazione della guida ambientale-escursionistica con competenze specifiche nell'accompagnamento su percorsi escursionistici attrezzati

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge mira a riconoscere e regolamentare l'attività professionale della guida ambientale escursionistica su percorsi escursionistici attrezzati, integrando quanto già sancito dall'articolo 2 "Individuazione delle figure professionali di accompagnamento" della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi).

La finalità della norma non è quella di istituire una nuova figura professionale che operi nell'ambito di competenza delle professioni turistiche, in quanto la previsione di nuove professioni, a prescindere dal settore in cui la stessa si esplica, è competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (come ribadito, ex multis dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 355/2005, 153/2006, 424/2006, 423/2006, 449/2006, 57/2007, 179/2008 e da ultimo, e in riferimento a una fattispecie simile, la sentenza n. 271/2009 della Corte costituzionale la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale 27 maggio 2008, n. 7, della Regione Emilia Romagna "Norme per la disciplina delle attività di animatore e di accompagnatore turistico". Tra le varie motivazioni della pronuncia del giudice vi è stata la censura dell'istituzione della figura professionale di "animatore turistico"), ma di prevedere un ulteriore grado di specializzazione, invero non obbligatorio per chi segue il percorso, della guida ambientale escursionistica di cui all'articolo 2 della legge regionale in argomento.

Premessa essenziale è la limitatezza della suddetta legge regionale n. 20 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, la quale non risulta essere più adeguata alle nuove forme di turismo che si sono via via sviluppate negli anni; soprattutto, infatti, nella direzione del turismo attivo, la norma re-

gionale non è più idonea a soddisfare le esigenze e le richieste del comparto, limitandone la crescita e lo sviluppo.

In tal senso, l'articolo 2 "Individuazione delle figure professionali di accompagnamento" della legge regionale n. 20 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che la Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela esclusivamente le seguenti attività professionali di accompagnamento: a) guida turistica; b) guida ambientale-escursionistica; c) guida turistica sportiva.

Null'altro è contemplato che possa in qualche modo soddisfare le richieste di un mercato turistico che ruoti attorno alle escursioni dei comparti montani e impervi dell'Isola.

La presente proposta di legge, pertanto, scaturisce dall'esigenza di adeguare il settore turistico-escursionistico alle richieste del mercato, al fine di adattare le competenze professionali degli operatori del comparto alle nuove forme di turismo attivo, sempre più in crescita in Sardegna; grazie, infatti, alla sua particolare conformazione orografica, l'Isola offre ai visitatori ampie subregioni montuose, impervie e ancora incontaminate che possono essere fruite solo con l'accompagnamento di figure specializzate le quali, oltre a offrire un servizio di guida, siano in grado di agire in situazioni di emergenza legate alla sicurezza delle persone.

Negli ultimi decenni, infatti, in Sardegna si è registrata una forte inversione di rotta da un turismo più stanziale, concentrato prevalentemente nel periodo estivo, ammassato lungo la fascia costiera e di tipo quasi esclusivamente balneare, verso un turismo di tipo attivo, rilevante anche nei mesi di spalla, esteso alle zone interne dell'Isola. Tali trasformazioni intervenute a favore del turismo attivo, rendono ormai improcrastinabile la professionalizzazione delle figure turistiche di accompagnamento adattandole alle richieste del mercato: è necessario infatti che, ferme restando le competenze già acquisite, per alcune tipologie di guide vengano attivati percorsi di specializzazione che rispondano alle richieste del mercato e ciò con il duplice fine di creare occupazione e rendere la Sardegna competitiva con altre mete in relazione ad un comparto che crea un indotto con forti ricadute economiche sul territorio isolano.

La particolare conformazione geomorfologica della Sardegna, caratterizzata da luoghi impervi, ampie pareti rocciose, falesie costiere, canyon, vaste aree montuose richiede apposite e qualificate figure professionali in grado di fornire in sicurezza servizi di accompagnamento e di insegnamento, competenze differenti rispetto a quelle in possesso delle guide alpine. A tal proposito, si evidenzia come la legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) e successive modifiche e integrazioni nello stabilire le competenze di tale professione, ne individua le seguenti: a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo. Si evince con chiarezza che la legge definisce competenze che si maturano in molti anni di addestramento in ambiti territoriali estranei al contesto ambientale sardo in quanto le problematiche legate all'alta quota, alla presenza di ghiacci (spesso perenni) e alla neve, sono pressoché inesistenti in Sardegna o limitate a brevi archi temporali e a limitati comprensori territoriali.

Con la presente proposta di legge si intende prevedere un percorso di professionalizzazione della guida ambientale escursionistica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), così da consentire alla stessa, almeno per coloro che intendano percorrere tale nuovo cammino formativo, di poter svolgere la propria professione in ambiti naturalistici (non in contesti alpini) che abbiano caratteristiche geomorfologiche tali da rendere consigliabile o necessario l'utilizzo di attrezzature tecniche di sicurezza e/o di progressione.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 39/12 del 3 ottobre 2007 ha eliminato la figura di "guida turistica montana" dall'elenco dei profili professionali previsti nell'ambito delle guide turistico sportive, definite dalla legge regionale n. 20 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, motivan-

do tale scelta con il fatto che si restasse in attesa di un protocollo di intesa con il Collegio nazionale delle guide alpine.

Ferme restando le competenze già evidenziate in capo allo Stato in maniera esclusiva, si ritiene che i tempi siano ormai maturi per procedere alla definizione e regolamentazione di una nuova specializzazione della guida ambientale-escursionistica finalizzata all'accompagnamento lungo sentieri e percorsi escursionistici attrezzati.

L'esigenza scaturisce da tre ordini di ragioni:

- verrebbero a crearsi importanti opportunità lavorative, economiche e turistiche, anche nell'ottica della destagionalizzazione dei flussi turistici e della promozione e valorizzazione delle zone interne;
- si interverrebbe in un contesto in cui è necessario attuare tutte le misure possibili, anche in termini di professionalizzazione degli operatori del settore, per la salvaguardia della salute, della tutela e dell'incolumità dei turisti e dei visitatori, i quali devono potersi avvalere di professionisti adeguatamente preparati ed organizzati per operare in contesti impervi e non agevoli, prestando anche attività di autosoccorso e primo soccorso;
- a fronte di una sempre crescente richiesta del mercato di figure specializzate nelle diverse discipline del turismo attivo, si agirebbe per superare l'attuale situazione derivante dall'esercizio non sempre lineare e spesso abusivo della professione.

Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, istituire un percorso formativo idoneo a professionalizzare la figura della guida ambientale-escursionistica con competenze tecniche in percorsi escursionistici attrezzati, intendendo per essa chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- accompagnamento di persone su percorsi escursionistici attrezzati quali le vie ferrate e le discese in corda, con utilizzo delle adeguate attrezzature di sicurezza e strumenti di progressione;
- insegnamento delle tecniche di progressione in utilizzo sui percorsi escursionistici attrezzati.

La presente proposta di legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 contiene l'oggetto e le finalità.

L'articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni all'articolo 2 "Individuazione delle figure professionali di accompagnamento" della legge regionale n. 20 del 2006.

L'articolo 3 contiene le modifiche e le integrazioni all'articolo 4 "Declaratoria di funzioni delle figure professionali" della legge regionale n. 20 del 2006.

L'articolo 4 contiene le modifiche e le integrazioni all'articolo 5 "Requisiti abilitativi per l'accesso alla professione" della legge regionale n. 20 del 2006

L'articolo 5 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 6 contiene l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge integra e modifica la legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi), e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle norme costituzionali e comunitarie, e sulla base dei principi di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico).

2. La presente legge ha l'obiettivo di perfezionare la razionalizzazione dell'esercizio delle professioni turistiche in Sardegna intervenendo sulla definizione, sulla declaratoria delle funzioni, sull'accesso e sui requisiti abilitativi, proponendosi come aggiornamento della legge regionale n. 20 del 2006 al fine di adeguare la formazione delle figure professionali deputate all'accompagnamento conformandole alle richieste del mercato turistico.

3. La presente legge prevede la specializzazione tecnica in accompagnamento su percorsi escursionistici attrezzati quale ulteriore qualificazione della guida ambientale-escursionistica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 20 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, al fine di recepire le richieste del mercato turistico, in continua evoluzione e sempre più esigente nella fruizione del territorio della Sardegna.

Art. 2

Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 20 del 2006
(Individuazione delle figure professionali
di accompagnamento)

1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2006, dopo le parole "ambientale-escursionistica" sono aggiunte le seguenti: ", anche con specializzazione tecnica in accompagnamento su percorsi escursionistici attrezzati".

Art. 3

Modifiche e integrazioni all'articolo 4
della legge regionale n. 20 del 2006
(Declaratoria di funzioni
delle figure professionali)

1. Dopo la lettera b) del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2006 è aggiunta la seguente:
"b bis) è guida ambientale-escursionistica con specializzazione tecnica in accompagnamento su percorsi escursionistici attrezzati chi per professione accompagna persone su percorsi escursionistici attrezzati quali le vie ferrate e le discese in corda, con utilizzo delle adeguate attrezzature di sicurezza e strumenti di progressione e/o insegna tecniche di progressione in utilizzo sui percorsi escursionistici attrezzati;"

Art. 4

Modifiche e integrazioni all'articolo 5
della legge regionale n. 20 del 2006
(Requisiti abilitativi
per l'accesso alla professione)

1. Dopo la lettera b) del comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2006 sono aggiunte le seguenti:
"b bis) per guida ambientale-escursionistica con specializzazione tecnica in accompagnamento su percorsi escursionistici attrezzati, fermo restando quanto indicato all'articolo 5, comma 2, lettera b), un ulteriore percorso formativo di specia-

lizzazione di 150 (centocinquanta) ore finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie all'accompagnamento su percorsi escursionistici attrezzati, conseguito presso organismi riconosciuti che attestino la frequenza delle attività svolte secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia. Al completamento del percorso formativo, la Regione provvede ad aggiornare la posizione preesistente con la specializzazione di cui all'articolo 2, comma 1.

b ter) la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con apposita deliberazione, definisce i contenuti formativi minimi relativi alla specializzazione della Guida ambientale-escursionistica (GAE) in accompagnamento con utilizzo di attrezzature di progressione, da articolarsi su almeno i seguenti 6 moduli teorico pratici:

- 1) materiali: attrezzature tecniche personali e di gruppo per la progressione in sicurezza in ambiente impervio quali corde, imbracature, moschettoni, discensori, cordini di posizionamento, caschi (minimo 15 ore);
- 2) tecniche: progressione percorsi escursionistici attrezzati quali pareti, forre, ferrate, ecc., con utilizzo di attrezzature tecniche specifiche (minimo 60 ore);
- 3) auto soccorso e primo soccorso: le manovre di auto soccorso e primo soccorso in ambiente impervio, durante le attività di discesa e salita su corda (minimo 20 ore);
- 4) conduzione: psicologia, gestione e conduzione del gruppo in ambito specifico di percorsi escursionistici attrezzati (minimo 15 ore);
- 5) itinerari e punti ancoraggio: cenni sulle tecniche di realizzazione di percorsi escursionistici attrezzati (minimo 20 ore);
- 6) arrampicata: cenni di tecniche di arrampicata sportiva, progressione in parete da primi e secondi di cordata, monotiri, multipitch e trad (minimo 20 ore).".

Art. 5

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.